



COMUNE DI MONGIUFFI MELIA

Città Metropolitana di Messina

Codice fiscale 87000390838
Partita I.V.A. 00463870832

Tel. 0942 20006
Fax 0942 20062

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.43

OGGETTO: Riscossione coattiva – Delega delle funzioni e delle attività all’Agenzia delle Entrate – Riscossione. Revoca delibera consiliare n. 12 del 15 luglio 2017

Addì 08 del mese di Novembre 2018 alle ore 18:30 e seguenti in Mongiuffi Melia, nella consueta sala delle adunanze, convocato dal Presidente del Consiglio, in sessione ordinaria, si è riunito il Consiglio Comunale in prima convocazione.

Gli avvisi di convocazione sono stati notificati ai consiglieri ai sensi dell’art. 48 dell’O. R. EE. LL.

Proceduto all’appello nominale risultano presenti:

Consiglieri					Consiglieri				
n	Cognome	Nome	Presenti	Assenti	n.	Cognome	Nome	Presenti	Assenti
1	Ardizzone	Sebastiana Marcella	x		6	Siligato	Gianmarco	x	
2	Mazzullo	Beatrice	x		7	Bucceri	Mario Leonardo	x	
3	Siligato	Antonina Sebastiana	x		8	Barra	Cosimo Giovanni		x
4	Longo	Angelo Marcello	x		9	Barca	Giuseppa	x	
5	Intilisano	Salvatore Leonardo	x		10	Siligato	Antonella	x	

Assegnati	10
In Carica	10

Presenti	n. 9
Assenti	n. 1

		Presenti	Assenti
Sindaco	D’Amore Rosario L.	x	
Vice Sindaco	Longo Leonardo Salvatore		x
Assessore	Russo Maria Carmela	x	

Dei non intervenuti giustificano l’assenza:

Assiste il Segretario del Comune: Dott. Pietro Vincenzo Fallica

Assume la presidenza la Sig.ra Ardizzone Sebastiana Marcella

È altresì presente il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria Rag. Curcuruto Antonino.

Si passa alla trattazione del quarto ed ultimo punto all'ordine del giorno avente ad oggetto **“Riscossione coattiva – Delega delle funzioni e delle attività all’Agenzia delle Entrate – Riscossione. Revoca delibera consiliare n. 12 del 15 Luglio 2017”**.

Il Presidente dà lettura del testo della proposta e domanda se qualcuno dei presenti vuole intervenire. Nel mentre rientra il Vicesindaco Longo Leonardo Salvatore, il quale riesce subito dopo dall'aula unitamente al Rag. Curcuruto Antonino.

Prende la parola la Consigliera Siligato Antonella per rilevare di non avere potuto visionare il parere reso dal Revisore dell'ente sulla proposta oggetto di discussione dal momento che tale atto non risultava depositato presso gli Uffici di Segreteria nei tre giorni precedenti la seduta consiliare in corso ovvero nel termine previsto dal vigente regolamento comunale sul funzionamento del Consiglio. Proseguendo nel suo intervento, la Consigliera Siligato sottolinea di avere evidenziato l'assenza del parere nel termine stabilito anche in una sua nota protocollata in data 7 Novembre 2018.

Interviene il Segretario Comunale per rilevare che il parere dell'organo di revisione contabile risulta protocollato in data 2 Novembre 2018 e che, pertanto, l'atto è stato formato ed era a disposizione dei Consiglieri già ben prima del termine regolamentare previsto per il deposito delle proposte del Consiglio; precisa di non essere stato presente nei giorni immediatamente precedenti il Consiglio per controllare la completezza degli atti depositati, ma di avere fornito agli Uffici comunali specifiche indicazioni in merito; rileva di aver rinvenuto in data 8 Novembre 2018 il fascicolo degli atti per il Consiglio completo anche del parere reso dall'organo di revisione contabile in merito alla proposta oggetto di discussione, ragion per cui non ha alcun motivo di dubitare che, anche in considerazione della data di acquisizione al protocollo dell'ente, il parere non fosse inserito nel relativo fascicolo nei tre giorni antecedenti il Consiglio; fa presente, infine, che, probabilmente, il parere dell'organo di revisione contabile non è stato notato dalla Consigliera Siligato Antonella solo per una mera svista, come peraltro già evidenziato in una nota protocollata l'8 Novembre 2018 e rivolta dal Dott. Fallica alla medesima Consigliera.

A quanto appena affermato dal Segretario Comunale, la Consigliera Siligato Antonella replica di essere assolutamente certa che il parere era assente dalla documentazione nel termine previsto dal regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale; ringrazia comunque il Segretario Comunale per averglielo trasmesso unitamente alla nota dell'8 Novembre 2018; precisa che il proprio intervento non deve essere considerato come un giudizio negativo in merito al funzionamento degli Uffici comunali.

Il Segretario Comunale ed il Presidente del Consiglio invitano la Consigliera Siligato Antonella a chiedere sempre maggiori delucidazioni ai competenti Uffici comunali in tutti i casi in cui ritenga di non rinvenire i documenti necessari per la trattazione degli argomenti che saranno affrontati nelle sedute consiliari.

Interviene nuovamente la Consigliera Siligato Antonella per esibire un documento in cui pone alcuni interrogativi inerenti alla proposta oggetto di discussione e che viene allegato al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale.

In assenza del Ragioniere comunale, è il Segretario a rispondere alle domande della Consigliera Siligato. Con riferimento all'impresa operante nel mercato a cui affidare il servizio di riscossione coattiva, il Segretario rileva che, così come si legge nella proposta, essa dovrà essere individuata secondo le apposite procedure, le quali saranno espletate dai competenti organi gestionali; con riguardo invece al secondo interrogativo –con il quale si chiede di sapere *“nel periodo di validità della delibera n. 12, che oggi si intende revocare, a chi sono stati affidati i carichi a ruolo per la riscossione coattiva , cioè se a Riscossione Sicilia s. p. a. o a*

Agenzia delle Entrate – Riscossione” il Segretario precisa che a tale domanda avrebbe potuto rispondere adeguatamente il precedente Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria; con riferimento, invece, all’efficacia degli avvisi di accertamento predisposti medio tempore dal Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria, il Segretario evidenzia la loro validità.

Non registrandosi altri interventi, il Presidente pone la proposta in votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta avente ad oggetto **“Riscossione coattiva – Delega delle funzioni e delle attività all’Agenzia delle Entrate – Riscossione. Revoca delibera consiliare n. 12 del 15 Luglio 2017”**;

Con 7 voti favorevoli e considerato che le Consigliere Barca Giuseppa e Siligato Antonella hanno dichiarato di volersi astenere dalla votazione

DELIBERA

di APPROVARE la proposta avente ad oggetto **“Riscossione coattiva – Delega delle funzioni e delle attività all’Agenzia delle Entrate – Riscossione. Revoca delibera consiliare n. 12 del 15 Luglio 2017”**, che viene allegata al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale.

Si passa alla votazione per rendere immediatamente esecutiva la proposta appena approvata.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la delibera avente ad oggetto **“Riscossione coattiva – Delega delle funzioni e delle attività all’Agenzia delle Entrate – Riscossione. Revoca delibera consiliare n. 12 del 15 Luglio 2017”**;

Con 7 voti favorevoli e considerato che le Consigliere Barca Giuseppa e Siligato Antonella hanno dichiarato di volersi astenere dalla votazione

DELIBERA

di DICHIARARE immediatamente esecutiva la delibera avente ad oggetto **“Riscossione coattiva – Delega delle funzioni e delle attività all’Agenzia delle Entrate – Riscossione. Revoca delibera consiliare n. 12 del 15 Luglio 2017”**.

Non essendovi altro da deliberare o da discutere, il Presidente del Consiglio dichiara sciolta la seduta alle ore 19:40.

COMUNE DI MONGIUFFI MELIA

Città Metropolitana di Messina

**Atti istruttori da sottoporre al Consiglio Comunale
(L.R. 11.12.91, N°48)**

IL PROPONENTE: _____

PROPOSTA

OGGETTO: Riscossione coattiva- Delega delle funzioni e delle attività all'Agenzia delle Entrate – Riscossione. Revoca delibera consiliare n. 12 del 15 luglio 2017.

FORMULAZIONE

PREMESSO CHE, in generale:

- l'art. 17, comma 1, lett. p) della Costituzione dispone una riserva a favore della legislazione statale in merito alla determinazione delle funzioni fondamentali dei Comuni;
- gli artt. 117 e 118 della Costituzione dispongono a favore dei Comuni la riserva di autonomia normativa, statutaria e regolamentare, in materia di organizzazione e di svolgimento delle funzioni amministrative attribuite per legge;
- l'art. 119 della Costituzione dispone a favore dei Comuni autonomia finanziaria, di entrata e di spesa, nonché patrimoniale con attribuzione del potere di stabilire e applicare tributi ed entrate propri;
- la legge 05/06/2003, n.131, in attuazione del riformato titolo V della Costituzione, espressamente riservata a favore dei Comuni un generale potere normativo ed amministrativo in materia di autonomia organizzativa e di svolgimento delle funzioni e delle attività pubbliche attribuite per legge;
- l'art. 14 del D.L. 31/05/2010, n. 78, convertito con modificazioni dell'art. 1 della legge 30/07/2010 n. 122, dispone doversi considerare funzioni fondamentali dei comuni, tra le altre "...a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo", nell'ambito delle quali rientrano anche quelle inerenti la gestione e l'applicazione delle proprie entrate tributarie e patrimoniali;

- l'art. 42 del D.Lgs. 7/8/2000 n. 267 che attribuisce al Consiglio Comunale la materia dell'organizzazione, della concessione e dell'affidamento dei pubblici servizi, nonché dell'istituzione e dell'ordinamento dei tributi.

PREMESSO CHE, in particolar, in materia di entrate proprie:

- gli artt. 52 e seguenti del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446, in attuazione ed in conformità al quadro normativo sopra richiamato, dispongono unaa esplicita riserva normativa regolamentare e di gestione delle funzioni e delle attività inerenti la materia delle entrate tributarie e patrimoniali, attribuite ai Comuni per legge;
- in particolare, l'art.52 comma 5 del D.Lgs 15/12/1997 n.446 dispone che: “.....qualora sia deliberata di affidare (a terzi anche disgiuntamente)l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate, le relative attività sono affidate, nel rispetto della normativa dell'Unione Europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, a :
 1. i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1;
 2. gli operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell'unione europea che esercitano le menzionate attività, i quali devono presentare una certificazione rilasciata dalla competente autorità del loro Stato di stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore;
 3. La società a capitale interamente pubblico, di cui all'articolo 113, comma 5, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, mediante convenzione, a condizione: che l'ente titolare del capitale sociale eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'Ente che la controlla; che svolga la propria attività solo nell'ambito territoriale di pertinenza dell'ente che la controlla;
 4. Le società di cui all'articolo 113, comma 5, lettera b) del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, iscritte nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del presente decreto, i cui soci privati siano scelti, nel rispetto della disciplina e dei principi comunitari, tra i soggetti di cui ai numeri 1) e 2) della presente lettera, a condizione che l'affidamento dei servizi di accertamento e di riscossione dei tributi e delle entrate avvenga sulla base di procedure ad evidenza pubblica.

RICHIAMATI:

- l'art.3, comma 1, del D.L. 30/09/2005 n.203, convertito in legge con modificazioni dall'art. 1 della legge 2/12/2005 n.248 che dispone:” A decorrere dal 1° ottobre 2006, è soppresso il sistema di affidamento in concessione del servizio nazionale della riscossione e le funzioni relative alla riscossione nazionale sono attribuite all'Agenzia delle entrate, che le esercita mediante la società di cui al comma 2, sulla quale svolge attività di coordinamento, attraverso la preventiva approvazione dell'ordine del giorno delle sedute del consiglio di amministrazione e delle deliberazioni da assumere nello stesso consiglio”;
- l'art.3, comma 25, del citato D.L. 203/2005, come modificato dall'art.10, comma 2-ter, del D.L. 8/4/2013 n.35, convertito in legge con modificazioni dall'art. 1 della legge 6/6/2013 n. 64, a sua volta modificato dall'art.2, comma 1, del D.L. 22/10/2016 n. 193, convertito in legge con modificazioni dall'art. 1 della legge 6/6/2013 n. 64, a sua volta modificato dall'art. 2, comma 1, del D.L. 22/10/2016 n. 193, convertito in legge con modificazioni dall'art. 1 della legge 1/12/2016 n. 225, il quale dispone che:”fino al 30 giugno 2017, in mancanza di trasferimento effettuato ai sensi del comma 24 e di diversa determinazione dell'ente creditore, le attività di cui allo stesso comma 24 sono gestite dalla Riscossione S.p.A. (oggi società del gruppo Equitalia Spa) o dalle società dalla stessa partecipate ai sensi del comma 7, fermo il rispetto di procedure di gara ad evidenza pubblica.
Fino alla stessa data possono essere prorogati i contratti in corso tra gli enti locali e le società iscritte all'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446”

- l'art. 7, comma 2 lettera gg-quater, del D.L. 13/05/2011 n.70, convertito in legge con modificazioni dall'art. 1 della legge 12/07/2011 n. 106, come modificato dall'art. 10, comma 2 ter, del citato D.L. n. 35/2013, a sua volta modificato da ultimo dall'art. 2, comma 1, del citato D.L. 193/2016, il quale stabilisce che “ a decorrere dal 30 giugno 2017, in deroga alle vigenti disposizioni, la società Equitalia Spa, nonché le società per azioni dalla stessa partecipate ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto – legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e la società Riscossione Sicilia Spa cessano di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate, tributarie o patrimoniali, dei comuni e delle società da essi partecipate”

TENUTO CONTO che l'art. 1 del citato D.L. n. 193/2016 ha disposto:

- dal 1° luglio 2017, lo scioglimento delle società del gruppo Equitalia, fatta eccezione per Equitalia Giustizia;
- dalla medesima data l'attribuzione all'Agenzia delle entrate di cui all'articolo 62 del D.Lgs. 30/07/1999, n. 300 delle funzioni relative alla riscossione nazionale delle entrate pubbliche, di cui all'art. 3, comma 1, del D.L. 30/09/2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2/12/2005, n.248;
- che le citate funzioni siano svolte dall'Agenzia delle Entrate attraverso la denominata Agenzia delle Entrate-Riscossione, ente pubblico economico strumentale, appositamente costituito, dotato di autonomia organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze.
- Il subentro a titolo universale di tale ente strumentale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia con l'assunzione dello stesso della qualifica di agente della riscossione con i poteri e secondo le disposizioni di cui al titolo I, capo II, e al titolo II, del D.P.R. 29/09/1973, n. 602.

RICHIAMATI inoltre:

- Il comma 3 dell'art. 1 del citato D.L. n. 193/2016, come modificato dall'art. 35, comma 1, lettera a) del citato D.L. 24/4/2017 n. 50, in attesa di conversione, il quale stabilisce, con riferimento ad “Agenzia delle entrate-riscossione”che “...l'ente può anche svolgere le attività di riscossione delle entrate tributarie o patrimoniali delle amministrazioni locali, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione delle società di riscossione e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, commi 3-bis e 3-ter, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 delle società da esse partecipate”;
- Il comma 2 dell'art. 2 del citato D.L. n.193/2016, come modificato dall'art. 35 del D.L. n. 50/2017, il quale stabilisce che :”a decorrere dal 1° luglio 2017, le amministrazioni locali di cui all'articolo 1, comma 3, possono deliberare di affidare al soggetto preposto alla riscossione nazionale le attività di riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, commi 3.bis e 3-ter, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, delle società da essi partecipate”;
- L'art. 2-bis del D.L. n. 193/2016, il quale ha stabilito che:” In deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il versamento spontaneo delle entrate tributarie dei comuni e degli altri enti locali deve essere effettuato direttamente sul conto corrente di tesoreria dell'ente impositore, o mediante il sistema dei versamenti unitari di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori. Restano comunque ferme le disposizioni di cui al comma 12 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,

dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e al comma 688 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, relative al versamento dell'imposta municipale propria (IMU) e del tributo per i servi zii indivisibili (TASI). Per le entrate diverse da quelle tributarie, il versamento spontaneo o deve essere effettuato esclusivamente sul conto corrente di tesoreria dell'ente impositore o attraverso gli strumenti pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori ovvero, a decorrere dal 1° ottobre 2017, per tutte le entrate riscosse dal gestore del relativo servizio che risulti comunque iscritto nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446 e si avvalga di reti di acquisizione del gettito che fanno ricorso a forme di cauzione collettiva e solidale già riconosciute dall'Amministrazione finanziaria, tali da consentire, in presenza della citata cauzione, l'acquisizione diretta da parte degli enti locali degli importi riscossi, non oltre il giorno del pagamento, al netto delle spese anticipate e dell'aggio dovuto nei confronti del predetto gestore “ ;

- L'art. 13, comma 4, del 30/12/2016 n .244, convertito in legge con modificazioni dall'art. 1 della legge 27/02/2017 n. 19, ha sancito l'entrata in vigore della disposizione di cui al precedente art. 2-bis, dal 1° ottobre 2017;

CONSIDERATO ancora:

- che dall'esposto quadro normativo emerge una generale ed ampia riserva costituzionale attuata dal legislatore ordinario a favore dei Comuni in merito all'esercizio della potestà regolamentare, organizzativa e di gestione delle funzioni e delle attività attribuite sia in generale che in materia di entrate comunali;
- di dover dare attuazione alle proprie citate prerogative secondo il ponderato bilanciamento tra loro dei principi di razionalizzazione, di economicità, di efficientamento, di efficacia, di legittimità, di equità, e più in generale d'imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa tenuto conto delle risorse a propria disposizione;
- la necessità di dover accelerare la riscossione delle proprie entrate anche in ragione della rilevanza assunta dalla stessa nell'ambito della nuova disciplina in materia di armonizzazione dei sistemi contabili degli enti territoriali come modificata ed integrata dal D.Lgs. 23/06/2011 n. 218.

RITENUTO che la riscossione spontanea delle altre entrate tributarie e patrimoniali del Comune possa e debba proficuamente effettuarsi in forma diretta, come oggi già avviene, a maggior ragione a fronte di quanto disposto dall'art. 2-bis del D.L. 193/2016, in vigore dal prossimo 1° ottobre corrente anno.

CONSIDERATO invece che la gestione diretta della riscossione coattiva delle entrate tributarie patrimoniali, la quale dovrebbe avvenire ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera gg-quater, del D.L. 70/2011 per il tramite dell'ingiunzione fiscale, non sia al momento possibile, sia per la mancanza all'interno dell'Ente delle necessarie dotazioni umane e strumentali, sia anche per la mancanza all'interno del Comune della figura dell'ufficiale della riscossione, prevista dall'art.7 comma 2, lettera gg-sexies, del D.L. 70/2011, necessaria per determinati adempimenti connessi alle procedure esecutive e sia per la complessità della gestione delle procedure esecutive e cautelari conseguenti all'ingiunzione fiscale);

CONSIDERATO che con delibera consiliare n. 12 del 15 luglio 2017, il Comune di Mongiuffi Melia ha delegato le funzioni ed affidato le attività relative alla riscossione coattiva delle entrate sia patrimoniali che tributarie, con decorrenza dal 1 luglio 2017, all'Agenzia delle Entrate-Riscossioni ai

sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1 e 2 –bis del D.L. 22ottobre 2016, n.193, convertito in legge con modificazioni dall'art. 1 della legge 1 dicembre 2016, n.225;

CONSIDERATO che il passaggio delle funzioni dalla riscossione Sicilia S.p.a. al nuovo organismo di riscossione coattiva non è finora avvenuto, a causa delle difficoltà legate alla necessità di trasferire all'Agenzia delle Entrate-Riscossione le competenze e il personale dipendente della riscossione S.p.a.;

RILEVATO che tale situazione, non prevedibile al momento in cui l'organo consiliare ha adottato la su richiamata delibera n.12 del 15 luglio 2017, sta di fatto impedendo al Comune di Mongiuffi Melia di provvedere efficacemente alla riscossione coattiva dei tributi;

RILEVATO che, appare pertanto opportuno revocare la delibera n. 12 del 15 luglio 2017 in modo tale da affidare il servizio di riscossione coattiva ad altra impresa;

RILEVATO che la revoca del citato provvedimento consiliare avverrà ai sensi dell'art. 21 quinquies della L 7 agosto 1990. n.241, come modificato dal D.Lgs 2 luglio 2010, n. 104 e dal D.L. 12 settembre 2014, n.133, convertito con modificazioni nella legge 11 Novembre 2014. N.164, a tenore del quale “per sopravvenuti motivi di interesse pubblico ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge”;

DATO ATTO che, in ogni caso, la riscossione coattiva di tutti i carichi a ruolo già affidati a Riscossione Sicilia S.p.a. sarà curata da “Agenzia delle Entrate- Riscossione”, come desumibile dall'art. 1 del D.L. 193/06 e come chiarito anche dalla nota di Equitalia servizi di riscossione S.p.a. prot. n. 2017 EQUISDR -373542 del 24/05/2017;

VISTO l'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7), del D.Lgs 267/2000, in base al quale l'Organo di Revisione rilasci a pareri, con le modalità stabilite dal regolamento in materia di regolamenti tributari.

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere dell'Organo di revisione economico-finanziaria, secondo quanto prescritto dall'art. 239, comma 1, let. b), punto 7, del D.Lgs 267/2000;

VISTO il D.Lgs 18/08/2000, n. 267;

VISTO IL D.Lgs. 118/2011;

VISTO il vigente regolamento di contabilità comunale;

VISTO lo Statuto Comunale

PROPONE

- 1) Di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente proposta;
- 2) Di revocare, ai sensi dell'art.21 –quinquies della L. 7 agosto 1990. n.241, la delibera consiliare n. 12 del 15 luglio 2017;
- 3) Di dare atto che, in ogni caso, la riscossione coattiva di tutti i carichi a ruolo già affidati a Riscossione Sicilia S.p.a. sarà curata da “Agenzia delle Entrate- Riscossione”, come desumibile dall'art. 1 del D.L. 193/06 e come chiarito anche dalla nota di Equitalia-Servizi di riscossione S.p.a. prot. n. 2017 EQUISDR – 373542 del 24/05/2017;

- 4) Di dare mandato alla Giunta ed al responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, ciascuno per le proprie competenze, di porre in essere tutti gli atti necessari per affidare il servizio di riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate patrimoniali del Comune di Mongiuffi Melia ad una società operante nel mercato;**
- 5) Di dichiarare la presente proposta immediatamente esecutiva stante la necessità di affidare il servizio di riscossione coattiva nel più breve tempo possibile.**